

**RELAZIONE DI PETIZIONI.**

**DE DONNO, relatore.** Colla petizione 8435 gli avvocati e procuratori esercenti presso il tribunale di Ascoli, nelle Marche, prima della promulgazione della legge che ne regoli l'esercizio, chiedono d'essere esonerati dall'obbligo della malleveria. Avendo ricevuto formale assicurazione dall'onorevole guardasigilli d'avere già provveduto a tale bisogna, prendendo atto di tale dichiarazione, la Commissione vi propone l'ordine del giorno puro e semplice.

(La Camera approva).

Con la petizione 8605 i procuratori dei componenti il clero delle chiese ricettizie di Santa Maria Maggiore, Santa Lucia, San Nicola e Sant'Agostino in Lanciano, provincia di Abruzzo Citeriore, espongono le ragioni per le quali chiedono l'esenzione dalla quota di annuo concorso alla Cassa ecclesiastica. È da sapersi che con la legge del 17 febbraio 1861 fu imposta una quota di concorso sulla massa comune dei capitoli e delle chiese ricettizie; coll'articolo 26 di detta legge fu stabilito che detta quota di concorso dovesse principiare a calcolarsi al di là delle lire 1000 di rendita. Ora i petenti chiedono che sia loro fatto diritto perchè i partecipanti di dette chiese ricettizie numerate debbano venire a contribuire dopo le lire 1000 di rendita per ciascuna partecipazione: ma poichè l'onorevole guardasigilli fino dal 31 marzo, se mal non mi ricordo, ha già provveduto conformemente ai desiderii dei petenti, interpretando la legge nel suo vero spirito e con viste larghe a favore del basso clero; la Commissione con soddisfazione vi propone di prendere atto dell'operato del ministro dei culti e passare in conseguenza all'ordine del giorno puro e semplice.

(La Camera approva).

Petizione 8689. Palazzo Giuseppe e Oriolo Luca, sacerdoti di Bollita, provincia di Basilicata, ricorrono per essere compresi fra i partecipanti ai redditi della chiesa ricettizia numerata di detto luogo. I petenti osservano che il numero delle partecipazioni non oltrepassa, sebben ricordo, quello di cinque, e che le rendite di quella chiesa ricettizia numerata sorpassano di molto l'assegno fissato dalla legge al proposito.

La Commissione è di avviso che, qualora fossero veri i dati esposti dai petenti, è il caso di inviare la petizione agli archivi perchè se ne tenga conto nel caso di una proposta di legge su questa materia.

(La Camera approva).

Con la petizione 8766 il procuratore del clero di Santeramo domanda la stessa interpretazione invocata per la penultima petizione numero 8605, vale a dire che l'esenzione dal pagamento fino alle lire 1000 sia per ciascun individuo appartenente alla chiesa ricettizia numerata.

Attesochè l'onorevole guardasigilli ha provveduto conforme ai desiderii dei petenti, la Commissione prendendo atto dell'operato del guardasigilli, propone l'ordine del giorno puro e semplice.

**SANGUINETTI.** Ma come ha provveduto il guardasigilli?

**PISANELLI, ministro di grazia e giustizia.** L'ha detto nell'altra petizione.

**DE DONNO, relatore.** Con questa petizione 8766 si domanda che la quota di contributo imposta dall'articolo 26 della legge 17 febbraio 1861 fosse intesa che debba principiare al di là delle lire 1000 per ciascuno partecipante nelle chiese ricettizie numerate. Essendo surta quistione se la prelevazione delle lire 1000 debba calcolarsi su l'intera massa de' beni delle chiese ricettizie numerate, ovvero su ciascuna partecipazione, il guardasigilli si è tenuto con savio consiglio alla seconda versione, cioè che le lire 1000 si debbano prelevare a favore di ciascun partecipante, tanto più che spesso la partecipazione di una chiesa ricettizia numerata serve di patrimonio richiesto a colui che passa al sacerdozio.

È perciò che la Commissione insiste per l'ordine del giorno puro e semplice ne' termini della precedente deliberazione.

(È approvato).

**FABBRICATORE, relatore.** Petizione 8746. Vari capitani di bastimenti mercantili e negozianti di Pizzo in Calabria Ulteriore II, si rivolgono alla Camera muovendo doglianza contro gl'impiegati di quell'amministrazione doganale, i quali, secondo essi affermano, infetti della pece borbonica, non lasciano di vessarli in ogni maniera e sempre che loro se ne porge il destro, collo scopo di spargere il malcontento e l'odiosità contro il nostro Governo. Di che arrecano eziandio parecchi esempi.

Per l'interesse dunque delle finanze dello Stato, per l'interesse del commercio della nazione, non che pel loro proprio, ed eziandio per l'interesse della giustizia, domandano quei provvedimenti che possano reputarsi meglio opportuni.

La vostra Commissione, considerando che i provvedimenti richiesti sono della competenza del solo potere esecutivo, nè dalla petizione apparisce che gli autori di essa siansi mai rivolti, come avrebbero dovuto, al Ministero, a cui di diritto possono muovere le loro lagnanze, vi propone l'ordine del giorno puro e semplice.

(La Camera approva).

**(Impiegati delle ipoteche di Chieti ed altri.)**

**FABBRICATORE, relatore.** Petizione 8765. Vari impiegati della conservazione delle ipoteche di Chieti, provincia di Abruzzo Citeriore, reclamano contro il decreto del 24 agosto 1862, chiedendo alla Camera l'abrogazione di esso come quello che viola gli articoli 20 e 22 della legge organica del 6 maggio dello stesso anno.

**MELCHIORRE.** Domando la parola.

**FABBRICATORE, relatore.** La Commissione ha osservato che la Camera ha già deliberato nella Sessione scorsa su petizioni simili fatte da altri impiegati della conservazione delle ipoteche di Terra di Lavoro, e di altre provincie, e per conseguenza vi propone per que-